




COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA



REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Sommario

Articolo 1 – Oggetto del regolamento.....	2
Articolo 2 – Costituzione del fondo	2
Articolo 3 – Destinazione del fondo	2
Articolo 4 – Trattamento accessorio	3
Articolo 5 – Entrata in vigore.....	3

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al settore entrate.

Articolo 2 – Costituzione del fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente regolamento è istituito apposito fondo incentivante.
2. Il fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
 - Il 2,5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI notificati dall'Ente col supporto di società esterne che non agiscono in qualità di concessionario dell'attività di accertamento.
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.
4. La Giunta Comunale, in sede di destinazione annuale delle risorse variabili al fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente e di definizione dei relativi indirizzi, può in ogni caso fissare un limite massimo di risorse da destinare alle finalità di cui al presente regolamento.

Articolo 3 – Destinazione del fondo

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso, su proposta del responsabile del servizio finanziario, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del settore entrate.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel fondo, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore economico-finanziario e del settore amministrativo, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali, sulla base di una ripartizione determinata dal Segretario Comunale.
2. La quota destinata al trattamento economico accessorio di cui al punto all'art. 3 si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione; la stessa è prevista ed erogata nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di spesa di personale e di trattamento economico accessorio.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i responsabili di servizio e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente ed è cumulabile ad altro salario accessorio, compresa l'indennità di posizione e di risultato, secondo quanto stabilito dai CCNL e dai rispettivi accordi integrativi. L'eventuale somma in eccesso sarà automaticamente destinata al potenziamento di risorse strumentali degli uffici coinvolti. Eventuali quote del fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo Gennaio 2022.